

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

Lineamenti di diritto processuale penale
Milano, 2023, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

Addenda n. 2

(versione 16.10.2023; il presente testo contiene quanto è già stato esposto nell'Addenda n. 1 e lo sostituisce integralmente)

Indice – sommario

Segnaliamo per sintesi alcune tra le più rilevanti modifiche al codice di procedura penale che sono state apportate dal mese di maggio del 2023.

Legge 24 maggio 2023, n. 60, in G.U. 1° giugno 2023, n. 127 (vigente dal 16-6-2023), recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza". La legge ha modificato nel c.p. gli artt. 270-bis.1 e 416-bis.1; nel c.p.p. gli artt. 380, 381, 449 e 558; inoltre, è stato modificato l'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111. La sentenza ha ampliato la tutela del diritto al silenzio con riferimento alle domande che riguardano le c.d. *qualità personali* (art. 21 disp. att.). L'autorità procedente deve rivolgere gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3 c.p.p. (tra i quali vi è quello sulla facoltà di non rispondere) *prima* di porre domande sulle *qualità personali*, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese.

Decreto ministeriale 4 luglio 2023 e Decreto ministeriale 18 luglio 2023. I decreti hanno previsto il deposito presso il portale del processo penale telematico come modalità sperimentale facoltativa e non esclusiva in attesa del regime definitivo programmato per il 2024.

Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito nella legge n. 137 del 2023, contenente varie disposizioni, tra le quali l'estensione del regime delle intercettazioni per criminalità organizzata a reati tipicizzati sia nella struttura della fattispecie, sia nella finalità del sistema mafioso.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

A pag. 79 dopo la riga 13 inserire quanto segue.

Approfondimento. Diritto al silenzio sulle qualità personali. La sentenza della Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111 ha esteso l'ampiezza degli avvisi che devono essere dati all'imputato in sede di interrogatorio. La finalità è quella di rafforzare la tutela del diritto al silenzio.

L'avviso della facoltà di non rispondere, introdotto dalla Consulta, ha ad oggetto quelle domande sulle c.d. *qualità personali* che devono essere rivolte all'indagato ai sensi dell'art. 21 disp. att., che richiama l'art. 66 c.p.p.

Si tratta, in particolare, di domande ulteriori e non riguardanti le generalità in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), bensì relative *al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale*, nonché dell'invito di *dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche*. In base alla costante giurisprudenza, la risposta a dette domande può influire negativamente sia sull'accertamento della reità dell'imputato, sia sulla valutazione delle esigenze cautelari (ai fini dell'applicazione delle misure personali e reali), sia ancora sulla quantificazione della pena in caso di condanna.

La sentenza della Corte ha precisato qual è l'ampiezza del diritto dell'imputato di non collaborare con la giustizia penale, anche se si ricava con una qualche difficoltà dalle parole della Consulta quali siano le conseguenze della declaratoria di illegittimità degli articoli dei codici penale e di procedura penale interessati (artt. 495, comma 1 c.p. e 64, comma 3 c.p.p.).

Infatti, già prima della sentenza in questione la Corte costituzionale (n. 108 del 1976) aveva ammesso la facoltà dell'imputato di non rispondere sui propri precedenti penali «senza incorrere in alcuna responsabilità penale». Ma finora né il Giudice delle leggi, né la giurisprudenza avevano riconosciuto la necessità di dare all'imputato un espresso avviso della facoltà di non rispondere. E, ove l'imputato avesse reso false dichiarazioni sulle proprie qualità personali, egli era punibile ai sensi dell'art. 495, comma 1 c.p. ⁽¹⁾.

Operando una sintesi estrema, possiamo affermare che la Consulta ha riconosciuto all'imputato (e, quindi, anche all'indagato) il diritto di essere avvisato della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali ⁽²⁾ perché le risposte su tali domande, «pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possono essere successivamente

¹ La sentenza della Corte cost. in esame cita espressamente Cass., sez. V, 8 giugno - 8 luglio 2022, n. 26440, in CED n. 283426-01, dalla quale si ricava la massima seguente. «Integra il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali la condotta dell'indagato che, interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, alla richiesta di indicare i propri precedenti penali, pur potendo legittimamente rifiutarsi di rispondere alla domanda, dichiara il falso».

² Art. 64, comma 3 c.p.p., dichiarato illegittimo dalla Corte cost. «nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale».

utilizzate» contro il medesimo e sono capaci di avere un «impatto sulla condanna e sulla sanzione» che potrebbe essere inflitta.

Tuttavia, la Corte non ha ammesso il "diritto" di mentire, ove l'imputato, debitamente preavvisato, decida di rispondere falsamente. La menzogna diventa oggi non punibile soltanto quando l'inquirente abbia omesso di dare all'imputato l'avvertimento della facoltà di non rispondere prima di rivolgere domande sulle proprie qualità personali (art. 495, comma 1, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nel senso indicato). In tal caso, come espressamente chiarito dalla Consulta, le dichiarazioni sono colpite da inutilizzabilità ai sensi dell'art. 64, comma 3-*bis*.

Pertanto, da un lato, dovrà ritenersi consentita la condotta dell'imputato che, interpellato dalle autorità, scelga di tacere sulle proprie qualità personali, con l'eccezione tuttavia delle proprie generalità, sulle quali dovrà rispondere secondo verità (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Da un altro lato, quando entreranno in contatto con il soggetto interessato, le autorità dovranno dare gli avvertimenti sulla facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3 c.p.p.) prima di raccogliere le dichiarazioni sulle proprie qualità personali (art. 21 disp. att. c.p.p.), a costo di non potersene avvalere in sede processuale.

A pag 152 eliminare dalla riga 23 fino in fondo a pag. 154 e inserire quanto segue.

Gli strumenti del processo penale telematico. Le nuove modalità di svolgimento del rito penale hanno interessato i seguenti aspetti:

A) L'istituzione di un Portale del processo penale telematico (PDP);

B) La trasmissione di atti e documenti mediante PEC destinate agli uffici giudiziari.

La normativa che interessa sia il Portale, sia la PEC è diventata complessa a causa del susseguirsi non ordinato di provvedimenti legislativi e regolamentari che sono stati emanati in modo caotico e che cerchiamo, nei limiti del possibile, di esporre in modo sistematico.

A.1. Il deposito presso il portale quale unica modalità obbligatoria ed esclusiva. Il deposito presso il Portale, previsto quale unica modalità obbligatoria con esclusione sia del deposito cartaceo, sia mediante PEC, concerne alcuni atti che sono tassativamente previsti, che sono compiuti dal difensore e che sono diretti agli uffici delle procure della Repubblica. La fonte normativa è l'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 (*riforma Cartabia*) che ha stabilizzato una disposizione emergenziale. Si tratta degli atti conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini, all'opposizione alla richiesta di archiviazione, alla querela di cui all'art. 226 c.p.p. e relativa procura speciale, alla nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate nell'art. 107 c.p.p. ⁽³⁾.

A.2. Il deposito presso il portale quale modalità facoltativa e non esclusiva in via sperimentale. Il deposito presso il portale quale modalità facoltativa e non esclusiva è stato previsto dal D.M. 4 luglio 2023 (in G.U. n. 155 del 2023) e dal successivo D.M. del 18 luglio 2023.

Questo deposito ha una regolamentazione che è stata definita "sperimentale".

In primo luogo, concerne atti tassativamente indicati che sono diretti non necessariamente alla sola procura della Repubblica ⁽⁴⁾.

In secondo luogo, riguarda quelli, dei 103 atti previsti dal D.M. 4 luglio 2023, che non sono già ricompresi dell'elenco di cui all'art. 87 d.lgs. n. 150 citato, per i quali il deposito nel portale resta obbligatorio come modalità esclusiva.

In terzo luogo, per gli atti in oggetto resta sempre possibile il deposito sia cartaceo, sia via PEC.

In quarto luogo, il regime sperimentale sopra descritto resta in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150 cit., che deve avvenire entro il 31 dicembre 2023.

³ Il deposito presso il Portale deve seguire le specifiche tecniche diramate l'11 luglio 2023 dal DGSIA, che sostituiscono quelle del febbraio 2021. Il DGSIA ha inoltre emanato, «come ulteriore ausilio per gli utenti, delle *slides* illustrative delle azioni per la trasmissione dei depositi».

⁴ Si tratta della procura della Repubblica presso il tribunale, della procura europea, della procura generale presso la corte di appello, degli uffici giudiziari del giudice di pace, del tribunale e della corte di appello in tutto il territorio nazionale. Restano esclusi dal Portale i depositi presso la procura della Repubblica del tribunale per i minorenni, presso il tribunale per i minorenni, presso il tribunale di sorveglianza e presso la corte di cassazione.

In quinto luogo, il D.M. 4 luglio 2023 disciplina unicamente il deposito degli atti ove questo avvenga fuori dell'udienza; infatti, resta sempre la possibilità del deposito cartaceo in udienza per tutti i casi in cui ciò è consentito (es. costituzione di parte civile).

B.1 Il deposito di atti e documenti mediante PEC destinate agli uffici giudiziari.

Durante l'emergenza sanitaria il decreto-legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020 (art. 24, comma 4), aveva concesso ai difensori la possibilità di depositare via PEC presso gli uffici giudiziari «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati» diversi da quelli per i quali l'unico strumento di deposito è il portale del processo penale telematico. Tale disciplina è stata richiamata, sia pure con qualche sistemazione, dall'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022, che regola la materia.

Il ministero con la circolare del 25 luglio 2023 del Direttore generale ha precisato che per i 103 atti indicati nell'art. 1 del DM 4 luglio 2023, «qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6 *bis*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti: a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del DGSIA; b) mediante invio tramite PEC; c) con modalità cartacee ⁽⁵⁾.

Il deposito mediante PEC è consentito con le modalità indicate nel regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA), con sottoscrizione digitale e seguendo le specifiche tecniche indicate.

I destinatari sono tutti gli uffici giudiziari (dal giudice di pace alla cassazione) i cui indirizzi PEC sono stati indicati dal provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020. Il personale degli uffici giudiziari deve annotare l'atto nel registro ed inserirlo nel fascicolo telematico (per gli uffici che ne sono dotati), deve comunque stamparlo e collocarlo all'interno del fascicolo cartaceo ⁽⁶⁾.

⁵ In base all'art. 87-*bis* disp. trans. d.lgs. n. 150 del 2022, fino a 15 giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti che disciplineranno il nuovo regime telematico degli atti, possono essere depositati via PEC tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati che siano *diversi* da quelli che devono essere depositati esclusivamente in via telematica.

Segnaliamo che si trasmettono via PEC tutti gli atti di impugnazione comunque denominati (comma 6) e anche i motivi nuovi e le memorie, nei termini di legge previsti, indirizzandoli alla casella PEC dell'ufficio del giudice dell'impugnazione (comma 5).

⁶ Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di PEC dell'ufficio e dell'intestazione della casella di PEC di provenienza (art. 87-*bis*, co. 2 disp. trans. d.lgs. n. 150 del 2022).

**A pag. 210 eliminare dalla riga 29 fino a pag. 211 alla riga 6
e inserire quanto segue.**

Il diritto al silenzio. La prima garanzia che viene riconosciuta all'imputato nel corso dell'esame dibattimentale è il "diritto a restare silenzioso". Si tratta di una garanzia che è andata ampliandosi nel tempo sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale, sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia⁷. In effetti, la disciplina del codice non presenta un approccio sistematico alla tutela di tale fondamentale diritto. Con specifico riguardo all'esame dell'imputato, l'unica norma dalla quale si evince l'esistenza dello *ius tacendi* è l'art. 209, comma 2 a mente del quale «se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale»; tale disposizione non riconosce espressamente tale diritto, ma sembra darlo per scontato. A fronte di un testo così lacunoso, la Corte costituzionale – con una pronuncia ormai risalente – aveva affermato che un'interpretazione di tipo sostanziale consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'esame dibattimentale dell'imputato (C. cost., n. 191 del 2003) ⁽⁸⁾. Tuttavia, si trattava di una pronuncia meramente interpretativa e la giurisprudenza successiva non si era attestata su di un indirizzo uniforme.

Su tale quadro, deve essere collocata oggi la sentenza costituzionale 5 giugno 2023 n. 111 che, valorizzando la tutela del diritto al silenzio, ha dichiarato illegittimo l'art. 64, comma 3 nella parte in cui non prevede che gli avvisi debbano essere rivolti all'indagato prima che gli vengano poste domande sulle qualità personali ⁽⁹⁾. La portata espansiva di tale decisione nel senso del rafforzamento delle garanzie spinge senz'altro ad accogliere l'interpretazione volta a ritenere applicabile la disciplina degli avvisi ex art. 64, comma 3 anche in sede di esame dell'imputato. Per l'effetto, essi devono essere rivolti dopo che egli ha dichiarato le proprie *generalità*, in relazione alle quali vige l'obbligo di rispondere, e prima che vengano rivolte domande sulle c.d. *qualità personali*, in relazione alle quali l'imputato ha il diritto di tacere. In mancanza degli avvisi, scatta l'inutilizzabilità disciplinata dall'art. 64, comma 3-*bis*.

L'obbligo di verità sulle generalità e sulle qualità personali. Una considerazione a parte merita la questione relativa all'obbligo di rispondere secondo verità. Tale obbligo

⁷ Si ricordano le recenti e vigorose statuizioni della Consulta che si rinvergono nella ordinanza n. 117 del 2019 e nella sentenza n. 84 del 2021, secondo cui il diritto al silenzio si ricava per implicito dall'art. 24 Cost.

⁸ Ordinanza 4 giugno 2003 n. 191, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 85, con nota di C. CONTI.

⁹ Si tratta, in particolare, di domande ulteriori e non riguardanti le generalità in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), bensì relative *al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell'invito di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche.*

La Consulta ha riconosciuto all'imputato (e, quindi, anche all'indagato) il diritto di essere avvisato della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali perché le risposte su tali domande, «pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possono essere successivamente utilizzate» contro il medesimo e sono capaci di avere un «impatto sulla condanna e sulla sanzione» che potrebbe essere inflitta.

riguarda le domande relative alle proprie **generalità**, in relazione alle quali una eventuale menzogna è punibile ai sensi dell'art. 495 c.p. Quanto alle domande relative alle **qualità personali**, esse oggi devono essere precedute dall'avviso sul diritto al silenzio; ma, se l'imputato sceglie di rispondere, egli ha l'obbligo penalmente sanzionato di verità (art. 495 c.p.); soltanto se l'avviso viene omesso, una eventuale falsità risulta non punibile¹⁰.

La possibilità di mentire. Con riferimento a tutte le altre domande, che vengano rivolte nel corso dell'esame, e cioè alle domande differenti dalle generalità e dalle qualità personali, l'imputato non è vincolato all'obbligo di rispondere secondo verità. A tale conclusione si arriva attraverso una complessa interpretazione delle norme processuali e sostanziali nella loro reciproca interazione.

Da un lato, l'imputato è incompatibile con la qualifica di testimone (art. 197, lett. *a* e *b*) e, dunque, non può commettere il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). La falsa testimonianza, infatti, è un reato "proprio", e cioè può essere commesso soltanto da chi depone in tale veste. Da un altro lato, l'imputato risulta non punibile per eventuali altri reati contro l'amministrazione della giustizia, commessi con false dichiarazioni in forza della scusante prevista dall'art. 384, comma 1 c.p. Tale norma si applica in favore di chi agisce costretto dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile pericolo nella libertà o nell'onore.

In proposito, si può fare l'esempio dell'imputato che accusa *se stesso* di un reato lieve al fine di evitare la condanna per un reato più grave (autocalunnia: art. 369 c.p.) o dell'imputato che renda dichiarazioni false per non rivelare dove si è nascosto un complice per evitare ulteriori conseguenze negative anche a proprio carico (favoreggiamento personale; art. 378 c.p.).

Occorre, peraltro, tenere presente che l'art. 384, comma 1 c.p. è inapplicabile in relazione ai delitti di simulazione di reato (art. 367 c.p.) e di calunnia (art. 368 c.p.). Pertanto, l'imputato è punibile se afferma falsamente essere avvenuto un reato inesistente (simulazione di reato) o se incolpa di un reato *un'altra persona*, sapendola innocente (calunnia) ⁽¹¹⁾.

¹⁰ Con la sentenza n. 111 del 2023, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 495, comma 1 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3 c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni.

¹¹ Per il delitto di calunnia si pone l'ulteriore problema, e cioè il contemperamento tra tale incriminazione e la necessità di esercitare il diritto costituzionale di difesa. In base a giurisprudenza pacifica « è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa la condotta calunniosa dell'imputato quando questi rivolge ai suoi accusatori rilievi non determinati e circostanziati e comunque non esorbitanti dall'economia difensiva, vale a dire strettamente correlati all'esigenza di difendersi dall'imputazione ». Così, Cass., sez. VI, 8 febbraio 2001 (dep. 2 aprile 2001) n. 1118, Errichiello, in *Cass. pen.*, 2001, 3028.

È utile riferire il caso di specie. Una imprenditrice viene processata per violazione della normativa antinfortunistica. Tre lavoratrici testimoniano a suo carico in merito alle condizioni nelle quali svolgevano le proprie mansioni. L'imprenditrice afferma che le lavoratrici rendono una testimonianza falsa e concordata e che lei è vittima di una macchinazione a suo carico. Nei confronti dell'imprenditrice si apre un procedimento per calunnia. L'imprenditrice è prosciolta da quest'ultima imputazione in applicazione

Gli effetti processuali delle false dichiarazioni. Anche nelle ipotesi in cui non è prevista la punibilità, l'aver detto il falso può tuttavia provocare conseguenze almeno dal punto di vista processuale. Infatti, se durante l'esame incrociato (o successivamente) risulta che l'imputato ha mentito, da quel momento egli può essere ritenuto non credibile; le altre affermazioni che abbia reso difficilmente potranno convincere il giudice, a meno che non siano supportate da altre prove. Ecco perché generalmente il difensore consiglia all'imputato di avvalersi del diritto al silenzio, piuttosto che affermare il falso rischiando di gettare un'ombra sull'intera strategia difensiva ⁽¹²⁾.

del principio generale in base al quale l'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico, ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo *diritto di difesa* costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'imputato. L'*animus defendendi*, in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., esclude la punibilità del reato. Deve sussistere, però, un *rigoroso rapporto funzionale* tra tale condotta dell'imputato e la confutazione dell'imputazione a suo carico, nel senso che l'imputato deve limitarsi ad affermare la falsità e, quindi, l'infondatezza dell'accusa a suo carico, senza travalicare tale confine con iniziative, non necessarie, dirette a coinvolgere i suoi accusatori, di cui conosce l'innocenza, in una incolpazione specifica, circostanziata e determinata, che si pone al di fuori dell'economia difensiva, perché nessuna attinenza ha con l'oggetto dell'imputazione a suo carico.

¹² Inoltre, ove vi sia stata una ingiusta custodia cautelare, l'imputato non può chiedere una riparazione quando il proprio comportamento doloso o gravemente colposo abbia causato l'errore del magistrato (art. 314, comma 1). Occorre ricordare che l'ultimo periodo di tale norma (inserito dal d.lgs. n. 188 del 2021) precisa espressamente che soltanto l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

A pag. 259, dopo la riga 15 inserire quanto segue.

Il d.l. n. 105 del 2023, conv. nella legge n. 137 del 2023. Illustreremo anche come di recente la disciplina sia stata innovata nel senso che il Legislatore, al momento della conversione in legge del d.l. citato, ha parzialmente ripristinato alcuni punti centrali della *riforma Orlando*.

A pag. 261 eliminare dalla riga 15 fino alla riga 20 e inserire quanto segue.

Le intercettazioni per i delitti di criminalità organizzata o equiparati. Occorre tenere presente che nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, o ad essa equiparati, i requisiti per procedere ad intercettazioni sono in qualche modo “attenuati”.

I reati intercettabili. Tra i gravi delitti, per i quali i presupposti sono attenuati, rientrano i seguenti, che sono previsti dall’art. 13 d.l. 1991 n. 152 e da leggi successive:

- i delitti di “criminalità organizzata”, la cui nozione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite ⁽¹³⁾, ricomprende qualsiasi tipo di associazione a delinquere *ex art.* 416 c.p. che agisce in modo concertato allo scopo di commettere delitti, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Poiché una Sezione semplice della Cassazione ⁽¹⁴⁾ aveva affermato che il concetto di criminalità organizzata si doveva riferire ai soli reati di tipo associativo e non a quelli ricompresi nella competenza della procura distrettuale (art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.), il decreto-legge n. 105 del 2023 ha eliminato ogni ambiguità al riguardo. Infatti, l’art. 1, comma 1, cap. I del d.l. ha sancito che le disposizioni dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991 si applicano anche ad alcuni delitti che di regola sono commessi da organizzazioni criminali (artt. 452-*quaterdecies* e 630 c.p.) e a quei delitti anche mono-soggettivi che di mafioso hanno soltanto il metodo, in quanto sono commessi sia avvalendosi delle condizioni di omertà o assoggettamento tipiche delle associazioni mafiose, sia al fine di agevolare le associazioni medesime ⁽¹⁵⁾.

¹³ Cass., Sez. un., 28 aprile - 1° luglio 2016, n. 26889, Scurato, in *Cass. pen.*, 2016, 3536.

¹⁴ Cass., sez. I, 30 marzo - 21 settembre 2022, n. 34895, Di Lorenzo.

¹⁵ L’art. 1, comma 2, cap. II del d.l. cit. sancisce che «la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore del presente decreto». In tal modo, deroga alla regola processuale *tempus regit actum*.

A pag. 262 eliminare dalla riga 19 fino alla riga 23 e sostituire con quanto segue.

Il procedimento esecutivo ordinario. In base all'art. 267 il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni; inoltre, gli deve trasmettere i soli atti dai quali egli ricava l'esistenza dei presupposti delle medesime, operando una scelta all'interno del fascicolo.

L'autorizzazione è concessa dal giudice con decreto e dalla motivazione del medesimo deve risultare l'esistenza dei requisiti richiesti rispettivamente per i reati comuni o per quelli di criminalità organizzata o equiparati, come sopra menzionati. Inoltre, in base alla recente riforma, nel decreto che autorizza il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile il giudice deve esporre una «valutazione autonoma» delle ragioni che rendono necessaria «in concreto» tale modalità di svolgimento delle indagini ⁽¹⁶⁾.

A pag. 265 eliminare dalla riga 20 fino a pag. 267 alla riga 18 e sostituire con quanto segue.

d.1. Le recenti riforme.

La riforma Orlando La disciplina originaria delle intercettazioni era stata profondamente modificata dal d.lgs. n. 216 del 2017, emanato dal Governo sulla base della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017 (c.d. *riforma Orlando*). Scopo dichiarato della legge delega era quello di tutelare l'efficienza delle indagini e la riservatezza sia delle persone intercettate occasionalmente, sia dei destinatari delle intercettazioni quando fossero state captate conversazioni relative a fatti privati non rilevanti per le indagini ⁽¹⁷⁾.

Come strumento tecnico si era utilizzato il divieto posto alla polizia giudiziaria di verbalizzare le conversazioni intercettate non rilevanti per le indagini (d.lgs. n. 216 del 2017). Ma il d.lgs. non era mai entrato in vigore a causa di reiterati rinvii dovuti alla difficoltà di trovare un equilibrio soddisfacente tra tutela della riservatezza e tutela delle prerogative del pubblico ministero e del diritto di difesa. Da un lato, risultava inaccettabile affidare alla polizia un filtro di rilevanza difficile da applicare allo stadio iniziale dell'inchiesta e lesivo delle prerogative del pubblico ministero in tema di intercettazioni; da un altro lato, risultava impossibile affidare al pubblico ministero un filtro sulle intercettazioni in ragione della mole sterminata del materiale disponibile. Infine, risultava compresso il diritto alla prova dell'imputato che non aveva accesso alle conversazioni eliminate.

La controriforma. Come abbiamo accennato, nel 2019 il nuovo Governo ha attuato una vera e propria controriforma e ha posto una distinzione tra vecchi e nuovi procedimenti. I procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato fino al 31 agosto 2020 hanno seguito la disciplina originaria delle intercettazioni anteriore alla *riforma Orlando* e sempre rimasta valida, visto che il d.lgs. n. 216 del 2017 non è mai entrato in vigore.

¹⁶ D.l. n. 105 del 2023, conv. nella legge n. 137 del 2023.

¹⁷ Per un esame dettagliato della riforma Orlando, si veda C. CONTI, *Le nuove norme sulla riservatezza delle intercettazioni: anatomia di una riforma discussa*, in *Giur. it.*, Speciale, 2018, 1754, con ampiezza di richiami bibliografici.

Viceversa, i procedimenti iscritti dopo tale data sono stati regolati da una nuova normativa, che si è discostata assai dalla *riforma Orlando* e si è limitata ad apportare alla disciplina originaria delle intercettazioni modifiche che, nel complesso, hanno dato copertura legislativa alla sperimentazione attuata con le ricordate circolari adottate dalle più importanti procure della Repubblica⁽¹⁸⁾. Si è trattato di una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte attuate dalla *riforma Orlando*, che ha visto affidare al pubblico ministero un filtro “minimo” sui verbali delle intercettazioni⁽¹⁹⁾.

La recente riforma. Una volta intervenuta la nuova legislatura e cambiato il Governo, il Parlamento, al momento della conversione del d.l. n. 105 del 2023 nella legge n. 137 del medesimo anno, ha modificato i punti centrali della normativa. Di questi daremo atto nel descrivere la nuova disciplina oggi vigente. In sintesi, è stato reintrodotta il filtro, operato dalla polizia giudiziaria al momento della verbalizzazione, sulla rilevanza delle conversazioni intercettate ai fini delle indagini.

d.2. Le nuove modalità di redazione dei verbali sommari.

La verbalizzazione sommaria delle registrazioni. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale (art. 268, comma 1). In base alla recente riforma (d.l. n. 105 del 2023), la polizia giudiziaria deve trascrivere nel verbale, anche sommariamente, soltanto quella parte del contenuto delle comunicazioni intercettate che è «rilevante ai fini delle indagini» (art. 268, comma 2). Con la precisazione, dal forte sapore simbolico, che devono essere verbalizzate anche le comunicazioni «a favore della persona sottoposta ad indagine».

Inoltre, dal comma 2-bis si ricava che nei verbali la polizia giudiziaria non deve riportare espressioni lesive della reputazione delle persone, né quelle che riguardano «fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini»⁽²⁰⁾.

In base alla recente innovazione, il contenuto non rilevante ai fini delle indagini «non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria». Nei sopradetti verbali e annotazioni deve essere apposta l'espressa dicitura «la conversazione omessa non è utile alle indagini» (art. 268, comma 2).

¹⁸ Cfr. P. TONINI e F. CAVALLI, *Le intercettazioni nelle circolari delle procure della Repubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 705.

¹⁹ La precedente versione dell'art. 268, comma 2 bis così recitava: «il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini». Un'analisi dettagliata in C. CONTI, *Garanzie difensive e riservatezza: le intercettazioni dalla riforma Orlando alla controriforma del 2020*, in AA.VV., *Il fragile mosaico delle garanzie difensive*, a cura di S. LORUSSO, Torino, 2020, 211.

²⁰ Nella precedente formulazione della norma il divieto di verbalizzazione concerneva la categoria più ristretta dei dati sensibili. La dizione “dato sensibile” doveva considerarsi assorbita dalla nozione di “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento UE 2016, n. 679, a cui rinvia l'art. 22, comma 2, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Si tratta dei dati personali in grado di rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dei dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, e dei dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Ai sensi dell'art. 268, comma 2-*bis*, il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità alla disciplina appena esposta e affinché negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

La disciplina ripropone le scelte fondamentali della *riforma Orlando*, per un verso, affidando alla polizia giudiziaria un delicato filtro di rilevanza e configurando un generale potere di sorveglianza del pubblico ministero sulla cui effettività, a fronte della mole dei procedimenti e dei materiali intercettati, c'è senz'altro da riflettere. Al tempo stesso, vengono ripristinate le annotazioni di polizia giudiziaria, che si ritiene debbano essere trasmesse al pubblico ministero per consentirgli di effettuare un controllo sulla scrematura e che fanno sorgere ancora una volta notevoli preoccupazioni in ordine alla loro sorte nel procedimento penale. Nessuna norma è stata modificata al fine di stabilire che si tratta di materiali non acquisiti al procedimento e coperti da segreto perenne, di modo che le nubi fosche di una eventuale fuga di notizie sui mezzi di comunicazione di massa tornano ad addensarsi.

A pag. 275 in fondo alla riga 10 inserire quanto segue.

Come abbiamo anticipato, la nozione di criminalità organizzata è stata meglio precisata dal decreto-legge n. 105 del 2023, conv. nella legge n. 137 del medesimo anno.

A pag. 275 eliminare le frasi dalla riga 21 fino alla riga 27 e sostituire con quanto segue.

2) Inoltre, il giudice deve motivare su ulteriori aspetti in ragione della particolare invasività dello strumento. Quando autorizza il captatore su dispositivo elettronico portatile, il giudice deve esporre le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini. La legge di conversione n. 137 del decreto-legge n. 105 del 2023 ha voluto precisare che la valutazione deve essere «autonoma», ovviamente rispetto alla richiesta del pubblico ministero, e che deve condursi «in concreto» in relazione al singolo procedimento, spiegando perché non sono sufficienti le intercettazioni tradizionali (c.d. passive) ⁽²¹⁾.

²¹ Tuttavia, per impiegare il captatore non è richiesta la prova dell'indispensabilità dello strumento: è sufficiente un «giudizio di congruità tra la tecnica esecutiva ed il particolare contesto investigativo contingente nel quale si deve andare ad operare per svolgere proficuamente le indagini». Così, la *Relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sulla legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161*, 23 marzo 2020, pp. 8 e ss. Cfr. D. PRETTI, *Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, p. 219, nonché W. NOCERINO, *Il captatore informatico nelle indagini penali interne e transfrontaliere*, Milano, 2021, p. 91.

**A pag. 275 eliminare dalla riga 37 fino a pag. 276 alla riga 3
e sostituire con quanto segue.**

b) Tuttavia, come avviene per i delitti comuni, se il giudice autorizza l'intercettazione tra presenti, deve indicare le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini con motivazione «autonoma» e «in concreto» (art. 267, comma 1); ma non è tenuto a precisare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono» (art. 267, comma 1, ultima parte).

A pag. 277 all'inizio della riga 33 inserire quanto segue.

L'ampiezza del divieto di uso in procedimenti "diversi" da quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione.

**A pag. 278 eliminare dalla riga 9 fino a pag. 279 alla riga 2
e sostituire con quanto segue.**

L'uso delle intercettazioni con captatore informatico per la prova di reati diversi dall'autorizzazione. I limiti tracciati dalle Sezioni unite erano stati superati dalla legge di conversione n. 7 del 2020 del d.l. n. 161 del 2019 che, in relazione al captatore informatico, ha permesso di utilizzare quelle nuove intercettazioni non autorizzate che risultino «rilevanti e indispensabili» per l'accertamento non soltanto dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma anche per l'accertamento dei reati comuni intercettabili di cui all'art. 266, comma 1 c.p.p. (art. 270, comma 1). Il requisito della indispensabilità è stato considerato dalla dottrina un criterio quanto mai evanescente che difficilmente può soddisfare le esigenze di tassatività poste dall'art. 15 Cost. Inoltre, il legislatore aveva autorizzato una vera e propria «pesca a strascico» legittimando l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultassero indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali l'art. 266, comma 2 *bis* consente l'uso del captatore⁽²²⁾.

Sulla disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni comuni in altri procedimenti (art. 270, comma 1) è nuovamente intervenuto il Legislatore che, in sede di conversione del d.l. n. 105 del 2023, ne ha ridotto moltissimo l'ambito di utilizzabilità. La riforma ha stabilito che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le medesime sono state disposte, salvo che appaiano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. E' stato, dunque, eliminato il riferimento (amplissimo) a tutti i reati comuni intercettabili menzionati dall'art. 266, comma 1 (art. 270, comma 1)⁽²³⁾.

²² Si veda L. FILIPPI, *D.L. intercettazioni: abrogata la riforma Orlando*, in *Quotidiano giuridico*, 10 gennaio 2020, 5.

²³ Questa disposizione si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 105 del 2023.

A pag. 279 dopo la riga 36 inserire quanto segue.

Approfondimento. Messaggi elettronici intrattenuti con un parlamentare. Merita segnalare che la Corte cost. (sentenza n. 170 del 2023) ha ritenuto che lo scambio di messaggi elettronici (*e-mail*, *SMS*, *WhatsApp* ecc.), intrattenuti con un membro del parlamento, rappresenta una forma di corrispondenza che ricade nell'ambito applicativo dell'art. 68, comma 3 Cost. ⁽²⁴⁾.

A pag. 284 dopo la riga 29 inserire quanto segue.

Tabulati telefonici di conversazioni intrattenute con un membro del parlamento. La giurisprudenza ha ritenuto necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza (*ex art. 4 legge n. 140 del 2003*) per poter acquisire i tabulati delle comunicazioni di un membro del parlamento nelle varie ipotesi comunque ipotizzabili. In primo luogo, per le comunicazioni telefoniche intercorse su utenze le quali, alla luce degli atti di indagine esistenti al momento del provvedimento, risultano riferibili ad un parlamentare ⁽²⁵⁾. In secondo luogo, per le utenze intestate a terzi venuti in contatto con il parlamentare ⁽²⁶⁾.

²⁴ In primo luogo, secondo la Consulta, nel concetto di “corrispondenza” rientra «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza»; essa «si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici».

In secondo luogo, mantengono la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e *WhatsApp* già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento ‘storico’».

Pertanto, nel caso di specie, gli inquirenti avrebbero potuto disporre, nei confronti del terzo non parlamentare, il sequestro del “contenitore”, e cioè del dispositivo di telefonia mobile. Tuttavia, una volta riscontrata la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, avrebbero dovuto sospendere l'estrazione dei predetti messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003. Poiché ciò non era avvenuto, la Consulta ha annullato il sequestro dei relativi messaggi di testo.

²⁵ Cass., sez. VI, 22 novembre 2016, n. 49538.

²⁶ Corte cost., sentenza n. 38 del 2019.

A pag. 336 dopo la riga 2 inserire quanto segue.

Il *silenzio*, tuttavia, costituisce soltanto una delle tante forme in cui può estrinsecarsi la funzione di privata autodifesa ⁽²⁷⁾. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che la *reticenza*, al pari del mendacio, quale «condotta volontaria fortemente equivoca e ambigua», è idonea ad integrare la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1 ⁽²⁸⁾. Infatti, il tacere su alcune circostanze e non su altre, che determini in concreto una falsa rappresentazione della realtà, «non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b)» ⁽²⁹⁾.

²⁷ Cfr. L. MARAFIOTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Torino, 2000, 109 ss.

²⁸ Così Cass., sez. IV, 29 luglio 2022, n. 30056, D., in *CED* n. 283453 – 01; si veda G. LARI, *Le dichiarazioni reticenti ostative all'equa riparazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1062.

²⁹ Con la decisione citata i giudici di legittimità hanno inteso segnare un confine oltre il quale il contegno tenuto dall'interessato non risulta più ascrivibile all'esercizio legittimo del diritto al silenzio, sconfinando nella categoria dell'esercizio illegittimo, *rectius* abuso, del diritto in esame.

Requisito tipico della figura dell'abuso è «la deviazione dallo scopo» dell'atto posto in essere, laddove il termine «scopo» deve essere inteso nell'accezione di «funzione dell'atto processuale», e cioè di «*ratio* di tutela sottesa all'istituto oggetto di abuso» (e non in termini di «effetto giuridico che la legge tipicamente ricollega a un dato schema di atto»; così E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 39-40).

Ed è proprio in ragione del venir meno di tale *ratio* di tutela che si spiega l'impossibilità di equiparare le dichiarazioni reticenti, fortemente equivoche e ambigue, all'esercizio del diritto al silenzio. In tal senso, G. LARI, *Le dichiarazioni reticenti*, cit.

A pag. 381 dopo la riga 5 inserire quanto segue.

Approfondimento. Diritto al silenzio sulle qualità personali. Merita ricordare che la sentenza della Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111 ha ampliato la tutela del diritto al silenzio anche con riferimento alle domande che riguardano le c.d. *qualità personali* (art. 21 disp. att.)³⁰. L'autorità procedente deve rivolgere gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3 (tra i quali vi è quello sulla facoltà di non rispondere) *prima* di porre domande sulle *qualità personali*, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese.

Se l'indagato decide di rispondere, tuttavia, egli ha obbligo di verità ai sensi dell'art. 495, comma 1 c.p. Ma la menzogna diventa oggi non punibile nel caso in cui l'inquirente abbia ommesso di dare all'indagato l'avvertimento della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali (art. 495, comma 1, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nel senso indicato).

Soltanto rispetto alle **proprie generalità**, intese in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), l'indagato ha l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere e di dire il vero.

Pertanto, da un lato, dovrà ritenersi consentita la condotta dell'indagato che, interpellato dalle autorità, scelga di tacere sulle proprie qualità personali, con l'eccezione tuttavia delle proprie generalità, sulle quali dovrà rispondere secondo verità (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Da un altro lato, quando entreranno in contatto con il soggetto interessato, le autorità dovranno dare gli avvertimenti sulla facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3 c.p.p.) prima di raccogliere le dichiarazioni sulle proprie qualità personali (art. 21 disp. att. c.p.p.), a costo di non potersene avvalere in sede processuale.

³⁰ Si tratta di domande relative al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell'invito all'indagato di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche. Le predette domande devono essere rivolte all'indagato ai sensi dell'art. 21 disp. att., che richiama l'art. 66 c.p.p.

A pag. 406 dopo la riga 4 inserire quanto segue.

Approfondimento. Diritto al silenzio sulle qualità personali. Come abbiamo già fatto nel trattare le sommarie informazioni che la polizia giudiziaria assume di sua iniziativa dall'indagato (v. il precedente § 5, lett. *b*) ricordiamo che la sentenza della Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111 ha ampliato la tutela del diritto al silenzio anche con riferimento alle domande che riguardano le c.d. *qualità personali* (art. 21 disp. att.)⁽³¹⁾. L'autorità procedente deve rivolgere gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3 (tra i quali vi è quello sulla facoltà di non rispondere) *prima* di rivolgere domande sulle *qualità personali*, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese.

Se l'indagato decide di rispondere, tuttavia, egli ha obbligo di verità ai sensi dell'art. 495, comma 1 c.p. Ma la menzogna diventa oggi non punibile nel caso in cui l'inquirente abbia ommesso di dare all'indagato l'avvertimento della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali (art. 495, comma 1, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nel senso indicato).

Soltanto rispetto alle **proprie generalità**, intese in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), l'indagato ha l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere e di dire il vero⁽³²⁾.

³¹ Si tratta di domande relative al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell'invito all'indagato di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche. Le predette domande devono essere rivolte all'imputato ai sensi dell'art. 21 disp. att., che richiama l'art. 66 c.p.p.

³² Occorre tenere presente che la decisione della Corte è destinata a ripercuotersi anche sul tenore degli avvertimenti che vengono rivolti all'indagato. Infatti, l'art. 64, comma 3, lett. *b* prevede il seguente avviso all'imputato: «salvo quanto previsto dall'art. 66, comma 1 ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso». Ebbene, l'art. 66, rubricato “verifica dell'identità personale dell'imputato”, stabilisce che «nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false».

Tale disciplina, che fa espresso riferimento alle “generalità” ed alle informazioni utili per la “identificazione”, si integra, tuttavia, con quella stabilita dall'art. 21 disp. att. che, nel richiamare la disciplina dell'art. 66, fa appunto riferimento ad una ulteriore ed ampia serie di *qualità personali* ulteriori rispetto alle generalità come, ad esempio, il soprannome, lo pseudonimo, i precedenti penali ecc.

Proprio per portare alle naturali conseguenze l'interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale, appare, dunque, indispensabile che la prassi si orienti nella scelta di un avvertimento “leale” nei confronti dell'indagato. Così, a nostro avviso, prima di rivolgere qualsivoglia domanda all'indagato, l'autorità dovrebbe avvertirlo, ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. *b*, che egli ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda salvo quelle relative alle proprie generalità intese in senso stretto e cioè nome, cognome e luogo di nascita.

A pag. 593 dopo l'ultima riga inserire quanto segue.

Rito direttissimo e nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza. La legge n. 60 del 2023 ha introdotto nuove disposizioni al fine di coordinare la disciplina del rito direttissimo con le nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza per i delitti procedibili a querela nell'ipotesi in cui la persona offesa non abbia proposto querela perché non sia presente sul luogo e non sia prontamente rintracciabile. Poiché la querela può essere proposta successivamente entro quarantotto ore dall'arresto (art. 380, comma 3), il giudice, quando convalida l'arresto e il termine per la proposizione della querela non è ancora decorso, deve sospendere il processo finché quest'ultima può sopravvenire (art. 449, comma 3). Il termine è quello di 48 ore dall'arresto, del quale tratta il nuovo comma 3 dell'art. 380 c.p.p.

La sospensione è revocata quando sopravviene la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, quando è decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione (da intendersi, come anticipato, di 48 ore dall'arresto).

A pag. 625 dopo la riga 9 inserire quanto segue.

Rito direttissimo nel procedimento presso il giudice monocratico e nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza. La legge n. 60 del 2023 ha introdotto nuove disposizioni al fine di coordinare la disciplina del rito direttissimo con le nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza per i delitti procedibili a querela nell'ipotesi in cui la persona offesa non abbia proposto querela perché non sia presente sul luogo e non sia prontamente rintracciabile. Poiché la querela può essere proposta successivamente entro quarantotto ore dall'arresto (art. 380, comma 3), il giudice, quando convalida l'arresto e il termine per la proposizione non è ancora decorso, deve sospendere il processo finché quest'ultima può sopravvenire (art. 558, comma 6). Il termine è quello di 48 ore dall'arresto, del quale tratta il nuovo comma 3 dell'art. 380 c.p.p.

La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione (da intendersi, come anticipato, di 48 ore dall'arresto).

A pag. 626 dopo la riga 21 inserire quanto segue.

Le Sezioni unite della cassazione hanno precisato che spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a provvedere quando il pubblico ministero chiede il giudizio immediato per un reato per il quale la legge prevede la citazione diretta a giudizio⁽³³⁾.

A pag. 651 nella riga 1 dopo le parole "esercente la responsabilità genitoriale" inserire quanto segue.

o, in suo luogo, altra persona idonea maggiorenne⁽³⁴⁾,

A pag. 689 in fondo alla riga 14 inserire la seguente nota.

In base all'art. 17 d.l. n. 75 del 2023, conv. nella legge n. 112 del medesimo anno, fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (data in cui dovrà entrare in vigore il processo penale telematico in seguito all'emanazione dei regolamenti attuativi di cui tratta l'art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. 150/2022) gli atti di impugnazione sono disciplinati dalla vecchia normativa emergenziale, e cioè ai sensi degli artt. 23, commi 8 e 9 e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7 d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020. Pertanto, la *riforma Cartabia* in concreto sarà effettiva solo una volta esaurite nel 2024 le udienze celebrate con le precedenti modalità.

³³ Cass., Sez. un., 16 giugno 2023, *informazione provvisoria*.

³⁴ In tal senso il d.l. n. 69 del 2023 ha modificato l'art. 18, comma 1, d.p.r. n. 448 del 1988.